



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 maggio 2013 (29.05)  
(OR. en)**

**9520/13**

---

**Fascicolo interistituzionale  
2012/0360 (COD)**

---

**JUSTCIV 120  
EJUSTICE 42  
CODEC 1062**

**NOTA**

---

della: presidenza

al: Coreper/Consiglio

---

n. prop. Comm.: 17883/12 JUSTCIV 365 CODEC 3077 + ADD 1 (en) + ADD 2

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza **[prima lettura]**  
- Dibattito orientativo

---

**I. INTRODUZIONE**

**A. Aspetti generali**

1. Con lettera del 13 dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza ("regolamento sull'insolvenza").
2. A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento proposto.

3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento proposto e non sarà da esso vincolata né sarà soggetta alla sua applicazione.
4. Il regolamento proposto è soggetto alla procedura legislativa ordinaria. Il tempo non è ancora maturo per avviare negoziati formali con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo in prima lettura, ma vi sono stati contatti informali a scopi informativi.
5. Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere in merito al regolamento proposto il 29 aprile 2013.

***B. Necessità di modificare il regolamento***

6. Il regolamento proposto mira a rendere più efficienti ed efficaci le procedure di insolvenza transfrontaliere al fine di assicurare garantire il buon funzionamento del mercato interno e la sua resilienza in tempi di crisi economica. Questo obiettivo è in linea con le attuali priorità strategiche dell'Unione europea quali definite dalla strategia Europa 2020, ovvero promuovere la ripresa economica e la crescita sostenibile, un tasso di investimento più elevato e la conservazione dei posti di lavoro nonché garantire lo sviluppo e la sopravvivenza delle imprese, come proposto nello Small Business Act.
7. Il regolamento proposto assicurerà altresì la coerenza dell'attuale regolamento sull'insolvenza con l'evoluzione delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza introdotte dopo la sua entrata in vigore nel 2002.
8. Come parte del programma generale "giustizia per la crescita", il regolamento proposto costituisce un importante elemento della risposta generale dell'Unione europea alle considerevoli difficoltà economiche in cui versano varie società e vari cittadini in tutta l'Unione.

9. La presidenza ritiene che il regolamento proposto possa contribuire in modo significativo a rendere più efficienti le procedure d'insolvenza transfrontaliere, a tutto vantaggio dei debitori e dei creditori - sia persone giuridiche che persone fisiche - in tutta l'Unione europea, facilitando la sopravvivenza delle imprese e dando una seconda opportunità agli imprenditori. La presidenza ha posto l'esame del regolamento proposto in cima alla sua agenda. Questa priorità si riflette nella programmazione dei lavori del gruppo competente per il primo semestre 2013 in cui otto giorni di riunione sono dedicati all'argomento.
10. Il regolamento proposto è stato accolto molto favorevolmente e generalmente riconosciuto come passo nella giusta direzione. Le discussioni svoltesi finora in seno al gruppo per le questioni di diritto civile (insolvenza) hanno messo in evidenza un sostegno generale all'obiettivo dichiarato di ammodernare il regolamento sull'insolvenza.
11. In seno al gruppo sono stati compiuti progressi su determinati aspetti, ma la natura interconnessa delle disposizioni contenute nel regolamento proposto non consente di adottare in questa fase una posizione definitiva. La presidenza ritiene tuttavia che sia opportuno, sulla scorta dell'orientamento positivo emerso in seno alla riunione informale del Consiglio tenutasi il 18 gennaio 2013 a Dublino, chiedere al Consiglio di definire orientamenti politici generali per i lavori futuri, al fine di spianare la strada a progressi sostanziali sul regolamento proposto.
12. Detti orientamenti politici possono essere modificati per tener conto di ulteriori negoziati. Tutte le altre questioni relative al regolamento proposto rimangono aperte e sono oggetto di ulteriori discussioni.

## II. ORIENTAMENTI GENERALI PROPOSTI PER I LAVORI FUTURI

### A. *Campo d'applicazione*

13. Uno degli obiettivi fondamentali del regolamento proposto è quello di passare da un approccio tradizionale in materia di insolvenza basato sulla liquidazione a un approccio che, nell'ambito di procedure di insolvenza transfrontaliere, offra una "seconda opportunità" alle imprese economicamente valide e agli imprenditori "onesti" in difficoltà finanziarie.
14. A tale riguardo il regolamento proposto mira ad ampliare il campo d'applicazione del regolamento sull'insolvenza in modo da includervi le procedure che promuovono il salvataggio dei debitori economicamente validi. Il campo d'applicazione riveduto del regolamento sull'insolvenza dovrebbe in particolare contemplare procedure che prevedono la ristrutturazione di un debitore in una fase precoce, di pre-insolvenza, o che mantengono in carica la dirigenza esistente nonché alle procedure di remissione del debito di persone fisiche.
15. Le discussioni svoltesi finora in seno al gruppo hanno messo in evidenza un ampio sostegno all'impostazione consistente nel fornire, se possibile, ai debitori potenzialmente validi sotto il profilo economico gli strumenti appropriati per aiutarli a evitare il collasso finanziario. Sono tuttavia necessarie ulteriori discussioni a livello tecnico per chiarire come queste procedure orientate al salvataggio funzioneranno in situazioni transfrontaliere.
16. *La presidenza invita il Consiglio a confermare l'impegno a continuare ad adoperarsi per un appropriato ampliamento del campo d'applicazione del regolamento sull'insolvenza, in modo che siano incluse le pertinenti procedure intese ad offrire una "seconda opportunità" alle imprese economicamente valide e agli imprenditori "onesti" in difficoltà finanziarie.*

## **B. Competenza giurisdizionale per l'apertura di una procedura d'insolvenza**

17. Il regolamento proposto mantiene il concetto di centro degli interessi principali ("COMI") e introduce inoltre una disposizione che determina il COMI delle persone fisiche. Il concetto di COMI è ulteriormente precisato; le modifiche proposte sono intese a garantire che la verifica relativa al COMI sia conforme alla giurisprudenza formulata dal 2002 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda il funzionamento del regolamento sull'insolvenza. Il regolamento proposto prevede che, per prevenire il "forum shopping" pretestuoso, i giudici debbano, seguendo le proprie procedure, accertarsi in modo adeguato che il COMI del debitore sia effettivamente sul loro territorio.
18. Il gruppo ha accolto favorevolmente le ampie precisazioni introdotte per quanto riguarda il COMI. Queste modifiche forniranno utili orientamenti a tutti i soggetti interessati da procedure di insolvenza e aumenteranno la certezza del diritto. Dalle discussioni in seno al gruppo è tuttavia emerso che occorrerà esaminare se sia necessario prevedere ulteriori misure che possano contribuire a evitare il "forum shopping" pretestuoso. Queste misure dovranno essere pratiche ed efficaci in termini di costi.
19. *La presidenza invita pertanto il Consiglio a confermare il ricorso al concetto di COMI, come precisato dal regolamento proposto, per determinare quale Stato membro sia competente, fatto salvo l'esame di eventuali misure aggiuntive e proporzionate che possano contribuire a evitare il "forum shopping" pretestuoso.*

## **C. Registri di insolvenza**

20. Al fine di migliorare la comunicazione di informazioni pertinenti e tempestive ai creditori e ai giudici interessati e di migliorare l'apertura di procedure di insolvenza parallele, il regolamento proposto impone agli Stati membri l'obbligo di istituire registri di insolvenza che contengano informazioni sul debitore e sul curatore, nonché informazioni concernenti le procedure di insolvenza. Questi registri di insolvenza nazionali devono essere interconnessi e accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. I registri di insolvenza esistono già in vari Stati membri.

21. Sono state esaminate alcune questioni riguardanti la protezione dei dati. Nella sua relazione e nella successiva presentazione al gruppo del 25 aprile 2013, il garante europeo della protezione dei dati ha avuto occasione di presentare il suo parere sul regolamento proposto e di fare alcune proposte pratiche che potrebbero assicurare un'adeguata adesione alle pertinenti normative europee in materia di protezione dei dati. Il gruppo ha accolto favorevolmente le sue raccomandazioni che saranno prese in considerazione in occasione dell'esame del regolamento proposto.
22. Sono tuttavia ancora necessarie ulteriori discussioni a livello tecnico, in particolare al fine (i) di esaminare il problema dell'accesso gratuito, (ii) di introdurre garanzie adeguate ed efficaci in materia di protezione dei dati per le situazioni in cui è previsto il trattamento dei dati personali e (iii) di stabilire i termini per la futura istituzione dei registri di insolvenza nazionali e per la loro interconnessione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
23. *La presidenza invita il Consiglio ad approvare il principio secondo cui gli Stati membri dovrebbero istituire pertinenti registri di insolvenza a livello nazionale e tali registri di insolvenza dovrebbero successivamente essere interconnessi e accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica non appena ciò sia materialmente possibile.*

**D. Gruppi societari:**

24. L'attuale regolamento sull'insolvenza non contiene norme specifiche riguardanti l'insolvenza di gruppi societari multinazionali. Questa assenza di un quadro specifico per l'insolvenza di gruppi costituisce in determinati casi un ostacolo alla gestione efficiente dell'insolvenza di società che fanno parte di un gruppo societario e possono ostacolare il salvataggio di una singola società o del gruppo nel suo insieme, qualora esista una proposta percorribile al riguardo.

25. Nell'affrontare i problemi connessi a situazioni di insolvenza di gruppi, esistono apparentemente due opzioni: prevedere, 1) una procedura di insolvenza estesa a tutto il gruppo nel cui ambito le varie singole procedure riguardanti le società di un gruppo siano ridotte mediante consolidamento a un'unica serie di procedure o 2) il coordinamento delle procedure di insolvenza riguardanti le società del gruppo interessate al fine di evitare frizioni risultanti da singole procedure condotte in modo non coordinato e di aumentare le prospettive di salvataggio e/o di massimizzare la restituzione potenziale ai creditori.
26. Nel nuovo capitolo riguardante l'insolvenza di società di un gruppo, il regolamento proposto mantiene l'approccio individuale alle insolvenze di società del gruppo, ma mira a migliorare il coordinamento degli sforzi, incoraggiando i curatori e i giudici delle varie procedure di insolvenza indipendenti a migliorare la comunicazione e la cooperazione.
27. Tuttavia, queste nuove disposizioni nel regolamento sull'insolvenza non sono intese a interferire con la possibilità di mettere in atto un'unica serie di procedure di insolvenza per un gruppo di società fortemente integrato se è stabilito che il loro COMI si trova in una giurisdizione.
28. Le discussioni svoltesi finora in seno al gruppo hanno messo in evidenza un ampio sostegno all'opzione consistente nel fare in modo che il regolamento sull'insolvenza includa disposizioni specifiche per far fronte alle difficoltà connesse alle procedure di insolvenza transfrontaliere riguardanti società facenti parte di un gruppo societario. Si è anche ritenuto che questa opzione dovrebbe assumere la forma di una cooperazione tra singole procedure piuttosto che di un consolidamento di procedure. Saranno tuttavia necessarie ulteriori discussioni, per esempio per definire il termine "gruppi societari" o per precisare i dettagli della cooperazione.
29. *La presidenza invita pertanto il Consiglio a confermare l'impegno ad adoperarsi per l'elaborazione delle necessarie disposizioni intese a migliorare la cooperazione in materia di insolvenza di gruppi societari.*

***E. Necessità di modificare rapidamente il regolamento sull'insolvenza***

30. Dato che procedure di insolvenza transfrontaliere efficienti sono importanti per l'economia europea, la presidenza, in risposta all'invito del Consiglio europeo a esaminare rapidamente il regolamento proposto, ritiene che occorra compiere tutti gli sforzi possibili per fare in modo che il Consiglio possa adottare quanto più rapidamente possibile la sua posizione sul regolamento proposto.

**III. CONCLUSIONE**

31. Si invita il Coreper/Consiglio ad approvare gli orientamenti di cui alla parte II quali orientamenti generali per i futuri lavori relativi al regolamento proposto.

---